NEL VENTICINQUESIMO ANNO DEL RICOSTITUITO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PORDENONE

Nato il mondo bambino è cresciuto con le Leggi, co le Leggi si è conservato.
Violando le Leggi si è disfatto: obbedendo alle Leggi si è rinnovato.
Ogni Principato senza Leggi è una fabbrica senza fondamento.

(da *Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli* del 1686)

Friuli: terra antica e dimenticata. Prodiga e generosa solo di uomini e di miserie. Abbandonata all'incuria dei secoli, allo sfruttamento e all'avidità di troppi padroni, sorretta soltanto dalla laboriosa e paziente operosità della sua gente, dalla sofferta povertà dei suoi contadini.

Terra povera e arida nella montagna spogliata e nella vasta brughiera che costituisce il pedemonte, paludosa e malarica nella zona litoranea, soltanto la fascia mediana era produttiva, dalla quale la popolazione traeva quasi esclusivamente il proprio sostentamento.

Non è ricordo lontano. D'allora sono passati pochi decenni.

Oggi molto è mutato ed uno sguardo al Friuli che cambia, scuotendosi dalla stasi precedente, lascia l'animo più sereno ed infonde fiducia in un futuro migliore.

La città di Pordenone vive intensamente questa giornata operosa. E' parte attiva di questo risveglio. La sua economia si è inserita dinamicamente in questo moto rinnovatore, infondendogli un ritmo più serrato, più deciso.

Accanto all'economia rustica, tradizionale della zona, si è affermata quella industriale e Pordenone ne è il centro propulsore.

Da questo contatto l'agricoltura ha risentito dapprima negativamente, e sta attraversando tuttora una profonda crisi, non solo strutturale. Ma è fenomeno transitorio. Attraverso il profondo travaglio economico e sociale e lo stimolo continuo operato dalle attività cittadine, si prepara

un nuovo equilibrio nei rapporti fra le due forze: quella dei campi e quella dell'industria.

Il volto del Friuli va quindi mutando profondamente. Ne deriva la sentita esigenza di una decisa riforma istituzionale; sentita esigenza di una migliore coordinazione fra le varie attività, quindi fra le varie zone che economicamente e socialmente presentano i caratteri più disparati. C'è la esigenza, cioè, di rendere più consono l'ordinamento territoriale locale ai concreti bisogni della vita reale. In questo quadro s'inserisce la richiesta dell'autonomia provinciale per la Destra Tagliamento. Non per creare, come alcuno sostiene, una profonda frattura, spezzando in due tronconi il Friuli storico, non per ingiustificato spirito innovatore, non per gretto campanilismo; ma per assicurare un miglior governo della cosa pubblica, più attento, vigile, sollecito, per una migliore distribuzione delle finanze locali, per un procedimento amministrativo più sciolto e tempestivo, quale soltanto l'autonomia provinciale può assicurare.

In seno alla Regione Friulana si avrebbe una migliore articolazione, una più sicura efficienza, vera funzionalità. E tutto ciò in stretta e feconda collaborazione con l'altra sponda del Tagliamento.

Soprattutto non si avranno fratture. La frattura si ha nello spirito di un popolo quando perde la coscienza della comune origine, dell'identità di tradizione; non quando, invece, si snellisce l'apparato governativo per un servizio più efficiente ed un progresso più sicuro.

Pordenone è parte viva ed attiva di questo Friuli, che si sta riscuotendo. Anche se il frequente contatto con le Venezie ha fatto scordare la lingua ladina, il carattere dei suoi abitanti rivela ancora il vigore e la industre fatica della stirpe friulana.

La base concreta per l'attuazione dell'auspicata autonomia provinciale si fonda sull'esistenza nella Destra Tagliamento del Tribunale Civile e Penale, con sede in Pordenone e che si ricollega all'antica, precedente giurisdizione della Comunità cittadina.

Uno sguardo breve alla storia e alla cronaca fino ai fatti più recenti per cogliere, nell'antica autonomia giudiziaria, le premesse più valide alle aspirazioni d'oggi.

IL TRIBUNALE E LA GIURISDIZIONE CITTADINA DALLE ORIGINI ALLA CADUTA DELLA REPUBBLICA VENETA

Non mi pare azzardato nè inutile, oggi — a distanza di secoli — stabilire un legame ideale fra la giurisdizione della Magnifica Comunità di Pordenone e l'odierno Tribunale.

Quale la genesi dell'ordinamento giudiziario locale? Penso lo si possa far rientrare nella tradizione romanistica, sempre viva nella nostra zona, ancora nella tarda età barbarica, dell'ordinamento latino del *vicus* e della curia della nobiltà campagnola coloniaria, i decurioni, con funzioni fiscali e giudiziarie. E' probabile comunque esso risalga al primo secolo dopo il Mille. In quell'epoca, infatti, Pordenone — fino ad allora soltanto borgo sparuto di pescatori e contadini sulla riva del Noncello (sicura

propagine dei nuclei abitati più antichi ed insigni di Torre e Cordenons) — aveva acquistato notevole rilevanza nell'economia regionale per il suo ricco ed attivo emporio fluviale verso il mare e le vie aperte verso i valichi del nord ed il centro Europa. S'andava trasformando cioè, grazie alla felice posizione geografica, da villaggio agreste in borgo mercantile ed artigiano.

Già allora, comunque, l'ordinamento comunitario era tale da consentire un giudizio in prima istanza « in loco » con un successivo ricorso in appello di fronte al Patriarca *(coram D. Patriarca et coram Judicibus Aquilejensibus)*. Successivamente, passata agli Asburgo, dopo un intricato e complesso succedersi di signorie, approfittando della carenza del potere sovrano, Pordenone acquistò, nell'ambito del suo primitivo ordinamento, vasta autonomia. Anzi accentuando la sua particolare posizione di *corpus separatum* nei confronti del restante Friuli patriarchino, veniva modellando i suoi organi amministrativi e giurisdizionali sull'esempio, allora fiorente e generoso di promesse, dei liberi Comuni.

A numerose famiglie pordenonesi furono concessi ampi privilegi e franchigie commerciali nell'entroterra e nei domini asburgici, derivandone alla città prestigio, non soltanto economico, e maggiore benessere.

In seno alla Comunità, gelosa custode degli antichi e dei nuovi privilegi, acquistarono ampia autonomia soprattutto i locali organi giurisdizionali.

Nel 1291 Alberto d'Asburgo concesse alla città alcuni capitoli che formarono l'embrione dei successivi statuti pordenonesi (1).

In realtà si erano in parte riconosciute e riconfermate consuetudini precedentemente acquisite. I suoi successori riconfermarono ed ampliarono il primo nucleo statutario, adeguandolo alle mutate necessità e alle nuove istanze politiche: il che lascia supporre, già allora, l'ordinamento comunale avesse raggiunto forme cittadine (2).

In città e nel distretto il lontano signore era rappresentato da un capitano, cui competevano poteri militari e prerogative amministrative e giudiziarie.

L'antico arengo dei capi famiglia s'era frattanto trasformato, conformemente al tipico mutamento istituzionale del tempo, da semplice sinedrio paesano in consiglio di città: espressione operosa e talora vivacemente chiassosa di quella oligarchia mercantile e di quella nobiltà rustica e curiale, che, in quegli anni, andava creando una nuova civiltà cittadina.

Fra i membri di questo Consiglio, valendosi del più ampio potere discrezionale, il capitano cesareo sceglieva il Podestà. Al prescelto gli statuti riconoscevano ampie funzioni e prerogative soprattutto nell'amministrazione della giustizia.

Col tocco felice dell'attento osservatore Marin Sanuto, descrivendo nel 1483 la città nel suo *Itinerario di terraferma,* accenna al potere di giurisdizione del Podestà: « Pordenon è uno castello, nella Patria del Friul... lì è un Podestà che dà rason di li cittadini proprij di Pordenon, i quali lo elexeno per lo suo Conseio ».

Tre Giudici coadiuvavano il Podestà nel giudizio di prima istanza, rendendo con lui giustizia sotto la « loza » al piano terreno del palazzo comunale, ogni martedì e venerdì.

Interessante notare come ai Giudici competesse, in termini romanistici, un potere quasi censorio: era infatti loro specifica incombenza la denunzia al Podestà di ogni abuso e di ogni violenza di cui avessero avuto notizia.

Funzione di polizia, che conferiva ad essi, in seno alla Comunità, una temuta potestà di inquisizione.

Col modesto compito di sorvegliare le messi ed i raccolti dipendevano dal Podestà pure i « saltari » (3), che costituivano la polizia rustica; diremmo oggi bonariamente le guardie campestri.

La giurisdizione di prima istanza del Podestà e dei Giudici si estendeva alle numerose ville del distretto: Cordenons, Rorai, San Quirino, Poincicco, Villanova, Valle, Noncello, Zoppola (fino al 1363), Fiume Piccolo (fino al 1425).

Per esse Podestà e Giudici rendevan giustizia due volte all'anno, sotto la loggia, quindici giorni dopo la Pentecoste e quindici giorni dopo l'Epifania.

Se richiesto, il Podestà doveva pure render giustizia ai forestieri di passaggio: forma curiosa, allora frequente, di giurisdizione facoltativa.

L'ordinamento giudiziario della città già rivelava, pur nella semplicità delle sue linee, il carattere di un vero Tribunale; con competenza unica e piena, senza limiti di valore, di reati, di materia. Per la regolare ed ordinata amministrazione della giustizia, una precisa e rigorosa disposizione faceva divieto ai Giudici d'allontanarsi per più di un giorno dalla città, così che almeno due vi fossero sempre presenti.

Al capitano cesareo spettava il giudizio in seconda istanza; il terzo e definitivo ricorso, infine, al Duca d'Austria. Già allora precise disposizioni regolavano, nell'esercizio del diritto d'appello, le scadenze dei termini e stabilivano i diritti di cancelleria. L'attività degli organi giudiziari doveva essere certo intensamente laboriosa, ché i documenti presentano la città vivacemente movimentata, divisa da animosità e turbata da fazioni e da disordini frequenti. Nella modesta politica locale si riflettevano infatti le opposte tendenze, che allora separavano la Patria del Friuli, parteggiando alcuni per Venezia, altri per l'Impero. Nei primi anni del secolo XVI, l'antico rancore ed il secolare dissidio fra le due potenze aveva determinato la ripresa delle ostilità, desolando con nuovi lutti e nuove rovine la terra friulana. Il 3 marzo 1508 le armi venete, guidate dal celebre condottiero Bartolomeo d'Alviano, sconfiggevano nelle serre cadorine gli imperiali.

Nelle confuse vicende che seguirono lo sfaldarsi dei domini friulani di Casa d'Austria, la città di Pordenone fu occupata con proprie milizie e a sue spese dal signore del vicino feudo di Torre, Giovanni Antonio di Ragogna, il quale la tenne per venti giorni in nome della Serenissima, per consegnarla, poi, al Luogotenente della Patria del Friuli; il 20 aprile di quell'anno entravano infatti i Veneziani (4). Una cronaca del tempo ricorda in quell'occasione gran chiassate di cittadini in una atmosfera di sagra paesana. Ma non bastava certo una nota di folklore a far dimenticare tanti lutti. Eran troppo recenti. Il 15 luglio successivo, secondo il triste e deprecato costume del tempo, il Senato Veneto concedeva al d'Alviano,

in feudo nobile e gentile, « per le sue singular virtù et prestanti operazioni », la città di Pordenone.

Con formula ampiamente discrezionale gli era riconosciuta la giurisdizione *de mero et mixto imperio et gladii potestate,* mitigata dall'obbligo, invero ambiguo e discutibile, di rispettare gli statuti, i privilegi e le consuetudini fin allora godute dalla Comunità. Negli anni successivi, per le alterne vicende della Lega di Cambray, la città mutò spesso padrone. Fu turbata da fatti di sangue, violenze, vendette, saccheggi. Vide rientrare i fuorusciti al seguito del nuovo vincitore, partire nuovi esuli. Infine, allontanatesi le ostilità dai campi friulani, la città, stremata, si vide riconfermare da Venezia la signoria del d'Alviano. In base all'investitura, *cum omnimodo iurisdictione....,* l'amministrazione della giustizia passava dalla Comunità al nuovo signore. Si sottraeva così ai cittadini la più alta funzione della vita associata: *reddere iustitiam.* Al capitano del d'Alviano spettava il giudizio in prima istanza, ad un magistrato designato da lui il ricorso in appello, a lui medesimo infine la terza ed ultima istanza. I Pordenonesi, fiaccati nel loro orgoglio cittadino, ma non dimentichi delle antiche libertà comunali, presero a macchinare con l'Impero, attraverso i numerosi fuorusciti di quella fazione, lamentandosi ad un tempo con Venezia dei privilegi perduti. Tenevano cioè, con disinvolta diplomazia, il piede su due staffe. E la politica disinvolta, allora come oggi diede buoni frutti: Livio, infatti, unico figlio del d'Alviano, succedutogli nel feudo, aderendo alle pressioni di Venezia, restituiva, nel marzo del 1529, alla città la sua antica amministrazione della giustizia, riservando a sè soltanto il giudizio in ultima istanza. Podestà e Giudici ripresero quindi le loro prerogative giurisdizionali. Nel 1531, con ducale di Andrea Gritti, si concedeva addirittura ai cittadini pordenonesi, sempre tenaci nel rivendicare gli antichi privilegi, il diritto d'appello in ultima istanza davanti le magistrature di Venezia: per le cause criminali gli Avogadori di Comun, per le cause civili la Quarantia nova.

Nel novembre del 1537, con la morte di Livio d'Alviano, la città tornava definitivamente a Venezia. Il giudizio di appello passò allora al Provveditore-Capitano veneto, che risiedeva in città. Non pare — a quanto risulta dai documenti — fosse sempre rispettoso dei privilegi cittadini. Gli arbitrii dei Provveditori suscitarono infatti una lunga serie di orgogliose proteste da parte dei Pordenonesi; che non furono, per altro, tenute in gran conto dall'autorità veneta. Questo l'assetto giudiziario cittadino che rimase poi inalterato fino alla caduta della Repubblica di Venezia.

Nei duecentosessant'anni di dominio veneto, Pordenone godette di un lungo e prospero periodo di pace. La vita cittadina ebbe singolare sviluppo, accrescendosi il numero degli abitanti, affermandosi le antiche industrie, intensificandosi i commerci già fiorenti. Più intenso divenne soprattutto il traffico con Venezia e le città adriatiche lungo il litorale fino ad Ancona, attraverso il porto ed il sistema di canali fluviali Noncello-Meduna-Livenza.

L'economia locale risentì, in generale, di una diffusa agiatezza. Ancor oggi i vecchi palazzi del corso e dei borghi restano a testimoniare un passato di prestigio e di diffuso benessere.

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO DEL FRIULI NEL LOMBARDO VENETO

Il 17 ottobre 1797 col trattato di Campoformido, la Repubblica di Venezia cessava, miseramente, d'esistere. Napoleone assegnava all'Austria la capitale adriatica e con essa fra l'altro il Friuli storico che allora comprendeva anche il Distretto di Portogruaro fino al Livenza e al mare.

La Diocesi di Concordia conserva tuttora, da età antichissima, approssimativamente, quella giurisdizione territoriale alla destra del Tagliamento fra i due fiumi. Il turbine napoleonico apportò nella nostra regione profonde innovazioni ideologiche ed istituzionali, sovvertendo strutture e sedimenti più che millenari.

Furono fra l'altro spazzate dalle riforme rivoluzionarie le giurisdizioni civili e criminali *de mero et mixto imperio,* in cui era frazionatissima la Patria del Friuli.

Era tipica delle riforme amministrative e delle revisioni geografiche, prima giacobine, poi napoleoniche, l'ottusità e l'astrattezza. Il Friuli, ceduto con la pace di Presburgo (1806) dall'Impero d'Austria al Regno Italico, fu spezzato in due tronconi ed attribuito in parte al dipartimento di Passariano e parte a quello del Tagliamento. Di quest'ultimo Pordenone costituì il IV distretto, comprendente i cantoni di Pordenone, Portogruaro, San Vito al Tagliamento, con una popolazione complessiva di 57048 abitanti (5).

Pordenone, capoluogo di distretto era sede di una Giudicatura (Giudice di pace con funzioni pretorili). A Treviso sedeva la Corte di Giustizia Civile e Criminale, a Venezia la Corte d'Appello. A Milano la Corte di Cassazione.

Pordenone mantenne il suo antico ordinamento giudiziario, pare, fino al 1806. Successivamente infatti non si ha più alcuna traccia del consiglio cittadino, nel cui seno i giudici venivano eletti e gli antichi statuti furono sostituiti dai codici napoleonici.

Negli anni instabili ed irrequieti del dominio francese i Podestà vennero in parte snaturati del loro carattere di funzionari civili, perdendo — ove lo possedessero — quello di organi giurisdizionali ed assumendo talune funzioni di natura militaresca. Tali da consentire peraltro, come richiedevano i tempi, una stretta collaborazione fra l'autorità militare e quella civile locale. E può parere giustificata l'espressione, proposta da qualcuno, di temperata dittatura militare (soprattutto in una zona, come la nostra, prossima al confine).

Pesanti oneri paramilitari gravavano in special modo sui Podestà dei borghi rustici (i più provati per la presenza in loco di numerose truppe (6).

Ippolito Nievo coglie in un quadro vivace ed attento, i primordi di quella grande epoca nel nostro territorio diocesano: le rapide trasformazioni politiche, la francofilia importata fra noi dalle armate giacobine, la profonda frattura determinatasi fra nuovo ed antico.

Nel 1815 il Congresso di Vienna, sorretto dalla mira utopistica di ricostruire l'Europa, ignorando i nuovi fermenti determinati dalla rivoluzione, assegnava il Friuli e le Venezie all'Austria.

Per quanto riguarda l'ordinamento amministrativo e giudiziario del

Un angolo di Pordenone settecentesca (da un disegno dell'epoca eseguito da un conte Della Torre). Il numero nove indica il « Convento delle Agostiniane » ora sede del Tribunale. In primo piano, a sinistra, il « Ponte delle Monache » sulla roggia dei molini.

Friuli nel nuovo Regno Lombardo Veneto, il territorio provinciale fu diviso in venti distretti compreso Portogruaro che però fu allora staccato dal Friuli ed attribuito alla provincia di Venezia di nuova formazione.

I cancellieri del censo, poi denominati commissari distrettuali, che reggevano i distretti, con l'affermarsi dello « stato di polizia », vennero snaturati nel loro carattere amministrativo e trasformati in temuti organi polizieschi alle dirette dipendenze dell'autorità politica.

Nell'ambito del distretto i Comuni erano amministrati da un Podestà coadiuvato da una deputazione di più membri, tutti scelti fra i cittadini, non per libera elezione nei loro comizi, ma per nomina governativa.

Alla deputazione comunale competevano pure funzioni notarili per l'autenticazione delle firme e dei segni di croce, allora frequentissimi, nei contratti privati.

Il 1° gennaio 1816 entrava in vigore nel Regno Lombardo Veneto il codice austriaco. Sull'esempio del legislatore francese, anche l'Austria s'era affrettata a provvedersi, adeguandosi alla mutata realtà dei tempi, del *Codice civile generale austriaco,* promulgato con patente sovrana del 1° giugno 1811. Rimase in vigore nel Friuli fino al 1871.

Della legislazione francese rimase vigente solo parte del codice di commercio peraltro poi sostituito anch'esso fra il 1847 e il 1862 dalla legge austriaca.

Che ne era dell'antico ordinamento giurisdizionale pordenonese? Le profonde innovazioni istituzionali del primo Ottocento non consentivano più organi giudiziari a carattere autonomo cittadino o feudale, non più consoni alle nuove necessità.

Il governo di Vienna istituì per la amministrazione della giustizia un Tribunale in Udine, con competenza in materia civile, commerciale e criminale in tutta la provincia.

A Pordenone, Tolmezzo e Cividale, furono create preture distrettuali di prima classe per la trattazione delle cause minori. La competenza civile di tali preture era più ampia dell'attuale, comprendendo anche e senza limiti di valore, i giudizi divisionali e successori (come risulta da documenti della pretura di Pordenone). A Venezia sedeva il Tribunale d'appello per il giudizio in seconda istanza. Mancava, invece, nel Lombardo Veneto, dopo la soppressione del Supremo Tribunale di giustizia con sede a Verona, un Tribunale di terza istanza, per un'ultima eventuale revisione delle sentenze.

Nel 1850 andava pure in vigore il catasto geometrico parcellare di tutto il territorio friulano con estimo e rendita per qualità e classe. Tale catasto non era probatorio, avendo carattere meramente fiscale nel precipuo interesse del dominante. Rimase in vigore fino al 1942, anno in cui fu sostituito dal nuovo catasto italiano.

Pure nell'interesse del fisco fu istituita in Udine l'Intendenza delle i.r. Finanze con uffici distaccati del Registro e delle Imposte in ogni capoluogo di distretto e quindi anche a Pordenone.

Languente e trascurata fu durante la dominazione austriaca la pubblica istruzione. E non solo nella nostra città.

Interessi prevalentemente militari determinarono invece vaste opere pubbliche: nel 1828 veniva inaugurata la grande strada pontebbana che univa Venezia a Vienna, passando — fra l'altro — per la nostra città; più tardi affiancata dalla strada ferrata. Nel 1855 si inaugurava a Pordenone la stazione ferroviaria.

Con la pace di Vienna del 3 ottobre 1866, il Veneto e il Friuli, finalmente, erano restituiti all'Italia.

Si era realizzato il ritorno sognato e preparato nelle trame nascoste di lunghi decenni. Nell'attesa vigile e sofferta, nella speranza mai sopita.

IL TRIBUNALE E LA SOTTO-PREFETTURA (dal 1871 al 1923-1927)

Nel luglio 1871, cinque anni dopo la liberazione del Friuli, alle leggi austriache prima vigenti, successero i codici e le altre leggi dell'ordinamento giuridico e amministrativo italiano.

A Pordenone si costituirono, allora, la Sotto-Prefettura e il Tribunale Civile e Penale, con uguale giurisdizione territoriale fra Tagliamento e Livenza dalle Alpi Carniche al Mandamento di Portogruaro.

I due istituti continuarono poi a funzionare negli anni successivi, salvo una temporanea interruzione durante la guerra 1915-18.

Nel 1923, nel quadro di una pretesa generale riforma degli organi

periferici dello Stato, il Governo fascista soppresse il Tribunale di Pordenone.

La notizia fu accolta in città con generale sorpresa e vivo rammarico.

Così la già vastissima giurisdizione del Tribunale di Udine fu ulteriormente estesa su tutta la zona destra del Tagliamento fino al Livenza.

Le autorità addussero, a giustificazione di tale concentramento in Udine, istanze di carattere meramente politico.

E i più tacquero rassegnati a quel gesto che calpestava concrete e pratiche esigenze delle popolazioni locali.

I nostri giudici e i nostri funzionari furono trasferiti altrove e l'organico nostro assorbito da quello del Tribunale di Udine.

Si venne così attuando una semplice fusione dei due organici, senza riduzione di spesa, anzi con aggravio non indifferente per il pubblico erario e con notevole disagio e dispendio per le popolazioni della Destra.

IL RITORNO

Queste amare considerazioni m'indussero a compiere una breve ricerca sulle infauste conseguenze del provvedimento, cercando di conciliare nella considerazione dei fatti e nella valutazione degli interessi, la realtà presente con i dati migliori della tradizione.
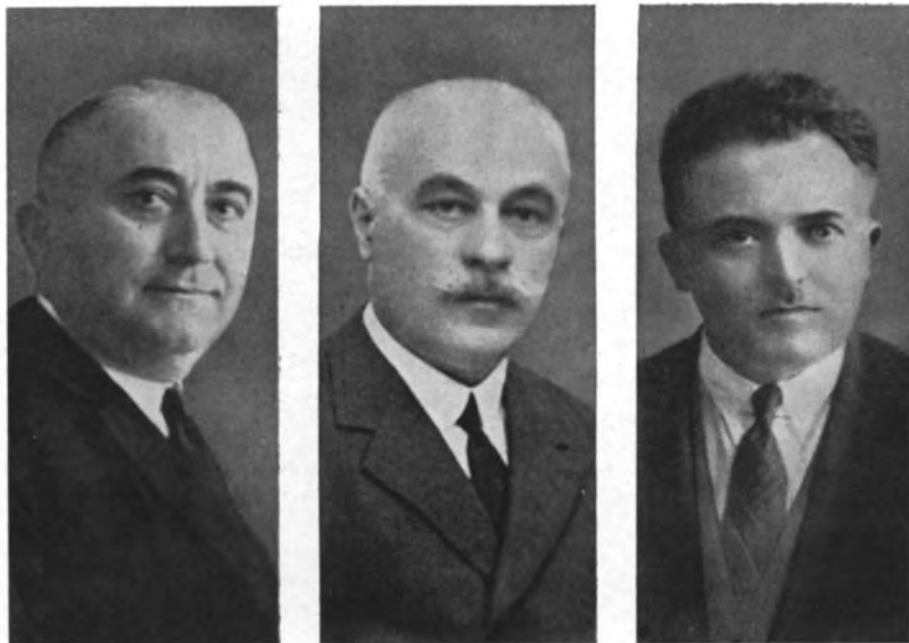
Gli artefici del ritorno: l'avvocato Luigi Barzan, l'avvocato Lodovico Franceschinis e l'avvocato Augusto Cassini.

Comunicai riservatamente i risultati della mia ricerca agli amici avvocati Luigi Barzan di Pordenone e Lodovico Franceschinis di San Vito al Tagliamento, ottenendo la loro approvazione e una pronta collaborazione.

Iniziò così l'oscura cospirazione per il ritorno del Tribunale.

Il Podestà d'allora co. dr. Arturo Cattaneo, con cui presi successivamente contatto, approvò l'iniziativa, autorizzandomi a valermi della collaborazione tecnica del segretario capo del Comune, cav. Antonio Basso.

Mi consigliò — come feci — di pubblicare un opuscolo con i dati delle mie ricerche. L'opinione pubblica reagì favorevolmente manifestando il più ampio consenso.

Lo stesso Primo Presidente del Tribunale di Udine, dr. Anton Giulio Zozzoli, ch'era stato l'ultimo Presidente del nostro, definì « pienamente suasive » le ragioni esposte nell'opuscolo. Questo ed altri lusinghieri giudizi ci confortarono nella nostra opera.

Era, in quegli anni, nel programma del Governo, la revisione delle circoscrizioni provinciali in tutto il territorio nazionale, con la creazione di nuove province.

Poichè la città di Pordenone era sede d'importante Sotto-Prefettura, con vasta giurisdizione tra Livenza e Tagliamento (di 2.364 Kmq.) e con una popolazione di circa 280.000 abitanti, si convenne d'attendere l'esito

L'edificio del Tribunale oggi. *(Foto Antonini-Gabelli)*
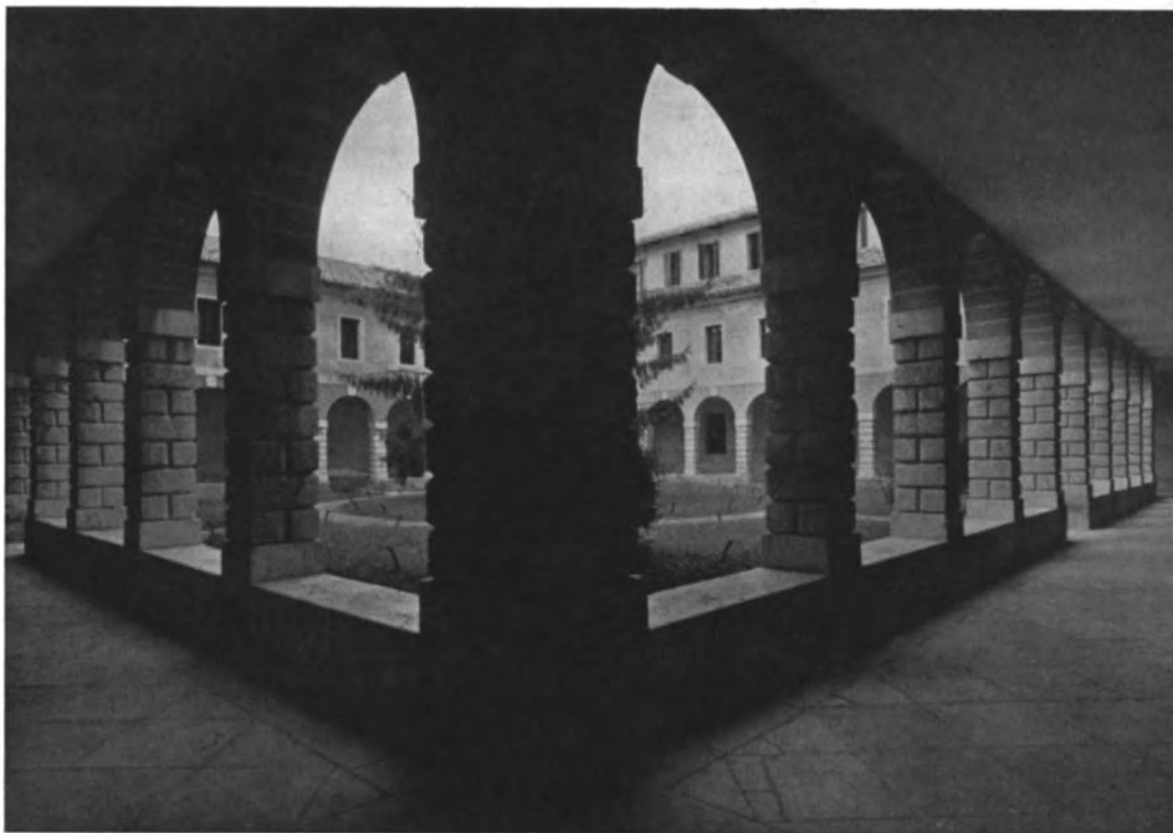
Scorcio del cortile e del chiostro dell'antico convento delle Agostiniane ora sede del Tribunale.
(*Foto Antonini-Gabelli*)

di tale revisione nella speranza si creasse la provincia: speranza, ancor oggi, amaramente delusa.

Vennero infatti create ben diciassette nuove province, fra le quali la nostra avrebbe occupato per requisiti di territorio, popolazione, e capacità economica uno dei primi posti.

Nel 1927 si aggravò ulteriormente il disagio della zona con la soppressione della Sotto-Prefettura. Nè ci fu alcun provvedimento compensativo, quale l'indispensabile conservazione di uffici sezionali staccati per i servizi più importanti ed urgenti. Fu così distrutto anche il precedente parziale decentramento amministrativo ed assistenziale, imponendo la totale concentrazione degli uffici e dei servizi nella sede provinciale di Udine.

A tal punto, amareggiati da quest'ultima improvvida innovazione, riprendemmo la nostra attività, onde ottenere, almeno, la ricostituzione del Tribunale. Pertanto, nel 1928, con petizione firmata dal Podestà di Pordenone ed allegando ad essa il noto opuscolo con la carta topografica

della zona, le fotografie del Palazzo di Giustizia, le tabelle delle distanze e dei costi per trasferte di magistrati e testi, la tabella delle giornate di lavoro perdute e perdende dai nostri lavoratori e delle spese di soggiorno delle parti ad Udine, ed altri dati statistici che rivelavano l'evidente disagio delle popolazioni della Destra, fu spedita al Ministero di Grazia e Giustizia la pratica, onde ottenere il ripristino del Tribunale. Domanda rimasta inevasa e senza alcun esito. La nostra pazienza ci suggerì — nel 1932 — di ricomporre il fascicolo con gli stessi documenti e ripeterne l'inoltro. Nonostante la viva preghiera di riscontro, non ci fu risposto; dal silenzio del Ministero si dedusse che l'esito era ancora negativo. Chè, in diritto amministrativo, il silenzio assume tale significato.

La pubblicità da noi data, fino allora, alla nostra iniziativa, per quanto suggerita dall'onesta intenzione di uno scontro leale ed aperto con i nostri avversari, in sostanza, ci aveva recato danno.

Riprendemmo — nel 1935 — con tutta segretezza.

Eravamo rimasti in due: l'avvocato Franceschinis ed io. L'amico avvocato Barzan era improvvisamente deceduto l'anno prima in età ancor giovane. Continuammo, memori e grati della Sua collaborazione preziosa, del consiglio sempre meditato ed attento.

In questa quarta ripresa, una felice contingenza familiare mi consentì di dare migliore indirizzo alla nostra delicata e laboriosa iniziativa. Era allora Ministro di Grazia e Giustizia l'on. prof. Arrigo Solmi e ferveva il lavoro davanti alle Commissioni per la riforma del codice civile e di procedura civile; collaborava con lui l'insigne giurista on. avv. Antonio Putzolu. La gradita occasione di incontrarlo e di conoscerlo mi fu offerta, in Padova, in occasione del matrimonio di una mia nipote con un di lui cognato. Non mi lasciai sfuggire il casuale incontro per far conoscere all'on. Putzolu ciò che mi stava a cuore ed egli, con squisita cortesia, mi fissò un incontro a Roma con il Ministro. Recatomi puntuale al colloquio potei consegnare direttamente all'on. Solmi l'intero fascicolo per il ripristino del nostro Tribunale. Non bastavano però le buone ragioni che avevo illustrato e documentato nell'opuscolo.

L'on. Solmi e l'on. Putzolu, esaminato il tutto, si convinsero della fondatezza dell'istanza, ma aggiunsero che occorreva superare la d'altronde giustificata resistenza del Ministero delle Finanze e precisamente del Ragioniere Generale dello Stato, il quale in via di massima poneva il veto a simili domande. In un colloquio avuto con lui, cambiò alquanto il primitivo parere, indicandomi anzi le condizioni che ci avrebbero consentito di superare l'ostacolo: il Comune di Pordenone avrebbe dovuto concedere gratuitamente in godimento ed uso il Palazzo di Giustizia, già sede del Tribunale prima della soppressione, assumendosi tutte le spese d'arredamento e di manutenzione (7).

Era necessario l'Amministrazione Comunale assumesse tali oneri con regolare deliberazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Udine, a norma di legge. Al mio ritorno a Pordenone, il Podestà provvide a tutto con sollecitudine.

Ritornato un'altra volta a Roma con i detti documenti supplementari, fui avvertito che occorreva il parere favorevole della Corte d'Appello di Trieste, senza il quale, per prassi, nulla si sarebbe ottenuto. Mi recai

a conferire con gli Ecc.mi Capi di quella Corte, confortato dalla speranza d'avere ragioni sufficienti per ottenerne l'approvazione: così fu. Il Ministero, infatti, ebbe dalla Corte medesima favorevole risposta al proposto ripristino del Tribunale a Pordenone. Completata la laboriosa istruttoria, il Ministro on. Solmi potè presentare al Consiglio dei Ministri, che allora teneva seduta ogni sabato, l'istanza del Podestà di Pordenone; istanza approvata nel senso che il Tribunale veniva ricostituito con la stessa precedente giurisdizione territoriale ma con le note condizioni a carico del Comune di Pordenone. Il giornale radio del sabato sera diffondeva la buona notizia. Viva soddisfazione a Pordenone, qualche reazione e parecchio disappunto ad Udine, tuttavia superati in quanto non pochi onestamente riconoscevano fondate le nostre ragioni.

Nei quattordici anni (1923-1937) — anni per noi ingrati — in cui dovemmo recarci a Udine più volte ogni settimana, per il patrocinio delle cause civili e penali dei nostri clienti, fummo sempre trattati con squisito senso di colleganza dagli avvocati di quel foro. Le amicizie di allora, ancor oggi, rimangono vive e cordiali.

I magistrati ed i funzionari del Tribunale e della Procura furono

Magistrati e avvocati nel giorno dell'inaugurazione del ricostituito Tribunale. *(Foto Pollini)*

accolti a Pordenone dalla pubblica Amministrazione e dalla cittadinanza con la più viva cordialità. La Città ben apprezzava l'onore e il prestigio che le derivavano dal ritorno del Tribunale.

Per l'occasione il Comune di Pordenone aveva decorosamente restaurato il Palazzo di Giustizia (8), arredando aule ed uffici con gusto e funzionalità.

Il 1° settembre 1937, nella radiosa cornice dell'ultima estate, si inaugurava il ricostituito Tribunale. Nel chiostro, vecchio di secoli, rideva il più bel sole settembrino. E a noi parve sereno auspicio di fecondo avvenire.

IL CIRCONDARIO

La ricostituzione del Tribunale è stato il primo, positivo sintomo della necessità di soddisfare le esigenze autonomistiche della Destra Tagliamento. Era in corso dal 1946 (tralasciando le precedenti iniziative) la « battaglia per la Provincia di Pordenone », appoggiata ad un comitato di studio e ad una prima relazione tracciata dal fraterno amico on. ing. Leo Girolami.

Il delicato problema trovò, alla fine, la sua base concreta di soluzione, in via di compromesso, nel fatto che già esisteva il Tribunale di Pordenone, avente giurisdizione sui Comuni della Destra. E, pertanto, la Camera dei Deputati, nella seduta del 20 luglio 1962, dopo vivace discussione, approvò l'art. 66 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, del seguente tenore: « Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un Circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del Tribunale di Pordenone ed al territorio dei Comuni di Erto-Casso e Cimolais per il decentramento di funzioni amministrative. Con le stesse norme saranno decentrati con specifica attribuzione di competenza, in detto Circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali. La Regione e la Provincia decentreranno in detto Circondario i loro uffici. I Comuni di detto Circondario sono costituiti in Consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 ».

Lo Statuto, approvato successivamente dal Senato, è diventato legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Ci aspettavamo la provincia. La nostra attesa non è stata comunque completamente delusa. E' venuto il Circondario.

Alla delusione iniziale d'alcuni è subentrato un pacato riesame. L'ampio decentramento indubbiamente dovrebbe assicurare un più stretto contatto fra la pubblica Amministrazione e la vita locale, fra l'apparato burocratico e la vita quotidiana.

Si dovrebbe inserire fra il potere centrale e la periferia un organo della massima sensibilità, così che l'azione del primo non perda d'intensità e di

efficacia con l'allontanarsi dal centro. Inoltre un organo intermedio come il Circondario potrebbe consentire all'Amministrazione pubblica d'intervenire tempestivamente, aderendo ai bisogni e alle aspirazioni delle popolazioni locali. Il Circondario cioè non deve ridursi a mero organo di trasmissione, chè allora sarebbe soltanto un inutile ingombro nel già pesante apparato burocratico del nostro ordinamento; bensì organo intermedio, attivo, sollecito e consono alle reali esigenze della vita pubblica.

Non deve accadere ciò che qualcuno ha pessimisticamente previsto, in sede parlamentare, qualificandolo: « elemento di grave disordine introdotto nel nostro ordinamento e di più attraverso una legge costituzionale ».

Il Circondario, come mezzo di decentramento di organi statali, muniti di specifica competenza, ed il Consorzio Generale obbligatorio dei Comuni, quale organismo autonomo per l'esercizio di funzioni amministrative spettanti alla provincia e alla regione, s'inseriscono invece nel nuovo ente regionale come elementi di sicuro equilibrio e vera funzionalità.

* * *

Qui finisce e si conclude il tema propostomi, di dimostrare come il Tribunale, risorto nel 1937, quale organo di decentramento giudiziario nella Zona Destra Tagliamento, abbia dato il via agli studi e sviluppi successivi tendenti alla istituzione della quarta provincia in seno alla Regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale.

Frattanto s'avvicina il tempo in cui dovrà avere concreta formazione lo speciale Circondario, detto, e non a torto, una provincia di fatto.

Viva è l'attesa, e i contributi e le proposte sono pure in atto.

Sinceri auguri.

AUGUSTO CASSINI

NOTE

(1) Degli statuti pordenonesi *(Statuta et Privilegia Magnificae Civitatis Portusnaonis)* si ebbero nel passato tre diverse edizioni a stampa: la prima, in due libri, stampata in Conegliano l'anno 1609; la seconda, in tre libri, stampata in Venezia nel 1670; la terza, infine, in quattro libri, ancora in Venezia nel 1755. Quest'ultima abbraccia nei primi due libri la materia attinente il nucleo statutario primitivo, già compreso nelle precedenti edizioni. Il terzo libro contiene privilegi, decreti, e ducali, relativi all'ordinamento cittadino secondo una precisa disposizione cronologica. Nel quarto ed ultimo libro, infine eran disposti sempre in ordine cronologico e per materia disposizioni e provvedimenti fino alla data di pubblicazione ed altri trascurati dalle

precedenti edizioni e ancora inediti. E tutto ciò corredato all'inizio da un diligente repertorio e alla fine da un eccellente indice per materie, onde facilitare la ricerca e la consultazione altrimenti difficile (e con ciò si augurava il giurista di allora « di far cosa non meno grata che utile, tanto ai nostri Concittadini, quanto anche a' Causidici »).

Gli statuti, con il loro contenuto di diritto civile, penale e processuale, non esauriscono la materia, bensì contengono norme supplementari a quelle di diritto comune e di diritto canonico, esplicitamente o implicitamente richiamate.

In calce ad essi una nota di costume: le tariffe, approvate dal consiglio cittadino per i compensi che agli avvocati e procuratori (i causidici d'allora) eran dovuti dalle parti in lite.

(2) 1308 - Alberto ed Otto, duchi d'Austria, emendano il testo primitivo dello Statuto circa la pena e la taglia per il reato d'omicidio.

1353 Alberto d'Asburgo conferma i privilegi di Pordenone.

1385 Leopoldo d'Asburgo riconferma ai Pordenonesi *libertates, gratias, consuetudines laudabiles, litteras ac privilegia quae et quas a Nostris Progenitoribus obtinuerunt ab antiquo.*

1401 Guglielmo, duca d'Austria concede alla Città arma e sigillo.

1411 Ernesto, duca d'Austria, riconferma i privilegi.

1435 Federico, duca d'Austria, riconferma i privilegi.

1454 Patente dello stesso Federico con cui si concede alla città una camera del sale e la licenza di farne commercio.

1486 Patente di Federico con cui si istituisce un collegio di quattro cittadini (*quattuor honestos cives, expertos, non seditiosos partiales aut aliter minus· idoneos)* i quali assistano, *prudente consilio,* il Capitano nei giudizi di appello.

1494 Massimiliano d'Asburgo riconferma i privilegi.

(3) Saltario. Il termine è tipicamente latino. Uno dei tanti della più viva tradizione romanistica conservati nella nostra zona. E la sua presenza, modestissima nell'ordinamento comunale, sembra giustificare la derivazione dei più antichi ordinamenti locali dal sistema amministrativo e giudiziario periferico della provincia romana: quello del villaggio coloniario. *Saltuarius,* nella più antica terminologia sacrale, era il custode dei boschi (allora prevalentemente dedicati ad una divinità). Data la stretta aderenza nel mondo romano, anche il più periferico, fra gli istituti religiosi e l'ordinamento civile, successivamente acquistò funzioni di carattere laicale e profano, trasformandosi, secondo il carattere tipico di questi istituti, in guardiano dei boschi alle dirette dipendenze del magistrato civile. In questa veste, poi ulteriormente svilita e ridotta a funzioni di guardia campestre, è giunto fino a noi. Vasti e numerosi erano i boschi nella nostra zona. Se ne ricordano ancora in età relativamente recente. Come si nota, nell'età comunale, dopo il Mille, il saltario, pur acquistando alcune altre diverse funzioni, mantenne il carattere tipico della tradizione latina.

(4) Come da un esposto autentico, finora inedito, conservato nell'archivio del castello di Torre, rivolto in data 14 maggio 1518 da Giovanni Antonio di Ragogna di Torre al Luogotenente della Patria Lazzaro Mocenigo.

(5) Decreto sulla divisione dei nuovi dipartimenti ex veneti 22 dicembre 1807 nel « Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia ».

(6) Dal *Diario-rendiconto* di Francesco Cassini, Podestà di Zoppola; conservato nel mio archivio.

(7) L'edificio attuale sede del Tribunale fu fatto costruire, fuori le mura, dai Reverendi Padri Domenicani dell'Osservanza, i quali vi si trasferirono dal primitivo, provvisorio Ospizio di San Filippo Neri, che possedevano presso la casa dei Gregoris in « contrada grande » (ora negozio mobili De Mattia in corso Vittorio Emanuele II) la domenica 6 giugno 1728. Il 23 settembre successivo il Vescovo di Concordia, Jacopo Maria Erizzo, anch'egli domenicano, consacrava l'annessa chiesa del Rosario. La costruzione iniziata 50 anni prima era costata ben 50.000 ducati. Il 2 agosto 1770 il convento venne soppresso e quindi acquistato per 4.000 ducati dalle Suore di San Agostino, che vi si trasferirono dalla loro antica sede (presso l'ospedale civico ed ora caserma dei carabinieri) la domenica 15 settembre 1771.

Soppresso l'8 luglio 1806 anche questo convento, nel 1812 si demolirono la

chiesa ed il campanile (gli altari di marmo passarono ad altre chiese e specialmente al duomo di San Marco).

(Su informazione di Andrea Benedetti).

(8) Negli ultimi mesi l'accesa polemica sulla conservazione dell'attuale edificio del Tribunale ha investito largamente l'opinione pubblica cittadina ed il foro locale. Non è una polemica inutile, come alcuno pretende. Serve a chiarire le idee e a formulare un giudizio più pacato e sereno.

I detrattori di questo edificio lo considerano costruzione modesta, di poche pretese e di nessun pregio estetico; non tali perlomeno da giustificarne la conservazione. E' questo invece il suo merito più genuino: il non aver pretese in quest'epoca in cui ogni casermone mal raffazzonato di pretese ne ha troppe. Lo si è inserito in una architettura nuova, circondandolo con costruzioni di ben altra imponenza. La semplicità delle sue linee, la sobria eleganza del suo chiostro, non temono, comunque, confronti temerari ed irriverenti. Il vecchio edificio, funzionale ed ancora robusto, nonostante alcune diagnosi contrarie, potrebbe essere destinato agli usi molteplici, che i bisogni sempre crescenti della città suggeriscono.

Non si adducano quindi nuovi criteri estetici o pretesi acciacchi a giustificarne la demolizione.

APPENDICE

I

Da *Statuta et Privilegia Magnificae Civitatis Portusnaonis - Venetiis MDCCLV.*

« omissis »

Super Officio Domini Capitanei.

Statutum et ordinatum est per Illustrissimos Dominos nostros, Dominos Duces Austriae et c. Quod si quis Capitaneus missus fuerit ab eisdem, juret ad Sancta Dei Evangelia, tactis scripturis, manu tenere rationem ipsorum Dominorum nostrorum, et antiquas rationes, et consuetudines Communitatis Portusnaonis et e converso D. Potestas, et Consilium et Commune teneantur praefato D. Capitaneo iurare fidelitatem ipsi Domino Capitaneo nomine, et vice dictorum nostrorum Dominorum recipienti.

Item, si praefatus D. Capitaneus, vel sui aliquid ab hominibus Terrae Portusnaonis de jure voluerit, coram Potestate Terrae Portusnaonis, et suis Iudicibus teneantur comparere. Et versa vice de se querelare volentibus, teneantur respondere coram Potestate, et Iudicibus dictae Terrae.

Item, quod annuatim in festo Sancti Georgij, hora, qua mutantur Officiales, antedictus D. Capitaneus possit, et debeat unum de Consilio Terrae Portusnaonis quem voluerit eligere in Potestatem, pro illo anno tantum. Ita tamen, quod ille, qui uno anno fuerit Potestas, inde ad duos annos proximos sequentes a dicto officio Potestariae sit esclusus, nec valeat acceptare dictum officium, sub poena librarum mille denariorum paruorum, cujus poenae duae partes applicentur dicto D. Capitaneo Portusnaonis: tertia vero Communi.

Item quod praefatus D. Potestas, ut praemittitur per dictum D. Capitaneum deputatus, more solito, deferat sacramentum trib. Judicibus, electis ab officialibus praecessoribus, et similiter Massariis Comunitatis electis a praecessoribus officialibus,

et confirmatis per Consilij electionem. Qui sic electi teneantur dictum officium acceptare, sub poena librarum centum.

Item, quod in dicto die Sancti Georgij, quilibet de Consilio, hora consueta, pulsata campana, debeat sub Logia Communis coram Potestate se praesentare, et ibidem permanere, donec fuerint officiales confirmati, sub poena librarum trium, soldorum quinque. Quibus praefactus D. Potestas teneatur deferre sacramentum, ut omni die Lunae debeant interesse Consilio, et quandocumque fuerint requisiti, sub poena sold. XX.

Item similiter omnes, et singuli Camerarij Ecclesiarum electi, et confirmati per Consilium teneantur jurare fideliter exercere officium suum, sub poena librarum vigintiquinque.

Item, quod si casu acciderit, in quo aliquis in personam debeat detineri, quod tunc Dominus Potestas Portusnaonis cum famulis D. Capitanei ipsum debeat detinere facere, et Domino Capitaneo consignare, qui D. Capitaneus ipsum debeat in custodia reservare usque ad definitivam sententiam, et sententiam executioni mandare.

Item, quod dictus D. Capitaneus teneatur dare suos familiares dom. Potestati pro justitiae administratione, et veritate excutienda.

Item statuimus et ordinamus, quod in die Sancti Georgij, ea hora, qua Potestas eligitur, vetus Potestas teneatur consignare in scriptis Domino Capitaneo partem bonorum condemnationum tangentium Domino Capitaneo.

Item statuimus et ordinamus, quod nulla persona Portusnaonis impediat se Capitaneria Castri Portusnaonis, nec debeat remanere loco Domini Capitanei, aut se impedire, in poenà librarum soldorum ducentorum, cujus partes duae banni applicentur Domino; tertia vero Communi.

Item stutuimus et ordinamus quod nulla persona Portusnaonis, vel eius districtus audeat vel debeat ponere malum aut dicordiam tractare inter D. Capitaneum, qui pro tempore fuerit, et homines Terrae Portusnaonis specialem, vel generalem, speciales vel generales, vel inter ipsum D. Capitaneum, et Consilium, vel inter omnes alios dictae Terrae. Quod si reperiretur, vel de ijs clara praesumpio habeatur condemnentur in libris vigintiquinque et plus ad correctionem, et voluntatem Consilij, juxta exigentiam delicti. Cujus banni duae partes Domino; tertia Communi.

Item, statuimus et ordinamus, quod nulla persona audeat, vel praesumat accipere Massarios mansorum Castri Portusnaonis loco, et foco, vel alio modo, causa reducendi, vel habendi ipsos Massarios super aliquo Territorio suo sine licentia D. Capitanei, vel ejus Gastaldionis, in paena libr. 25 sold. cujus banni duae partes D. applicentur; tertia vero Communi.

Item statuimus et ordinamus, quod omnes, et singuli querelari volentes de aliquo, debant primo requirere Dominum Potestatem, ut eis justitiam administret. Et si dictus Dominus Potestas recusaret, quod tunc ostendat Massario, vel Massarijs Communis. Si vero aliquis ex sua superbia, vel temeritate contrafecerit, prius ostendendo D. Capitaneo, quam praedicto D. Potestati, vel Massarijs Communis solvat libras vigintiquinque sold. applicandas etc.

Super Officio Potestariae.

Item statuimus et ordinamus, quod D. Potestas per sententiam Iudicum contra quoscunque rixantes, teneatur revocare omnes obligas, seu treguas praecessorum suorum, et eas in scriptis facere notare, secundum consuetudines antiquas.

Item statuimus et volumus quod sententia unius Judicis valida sit, et teneat in casu necessitatis, ut in scandalo, rixa, et pro Commune; et ille, qui tali praecepto per sententiam sibi facto contrafecerit, condemnetur secundum poenam ei impositam.

Item, quod dictus D. Potestas in die Sancti Angeli ponat Saltarios, et in vigilia faciat proclamare quod omnes Massarij domorum, et manu pasti, debeant interesse sub Logia Communis sub poena soldorum quinque pro quolibet; et similiter in festo Sancti Georgij.

Item statuimus et ordinamus quod D. Potestas, et Massarius Communis, ex suo sacramento, ad minus omni die Lunae teneantur convocare Consilium in unum, ad tractandum, et procurandum de honore Domini, bonu statu Terrae, utilitate Communis.

Item, quod dictus D. Potestas omni die Martis et Veneris, si juridica fuerint debeat pro Tribunali sedere cum suis Judicibus, et justitiam cuilibet petenti administrare.

Item statuimus et ordinamus, quod banni viginti soldorum et abinde infra medietas perveniant D. Potestati et reliqua sit Communis.

Item quod dictus D. Potestas cum suis Judicibus bis in anno teneantur sedere ad placitum districtum tenendum in Terra Portusnaonis videlicet, quindecim dies post Pentecostem, et quindecim post Epiphaniam; et illa placita prius facere proclamari per quindecim dies ante, s. in die Pentecostes, et de Epiphan. Et tunc quilibet vicinus debeat comparere, et si vocatus non comparebit, condemnetur in sold. quadraginta Domino. Et si quis in dicto placito fuerit convictus de aliquo et non habuerit fideijussorem ibidem paratum, dabit totidem Domino videlicet duas partes Capitaneo, reliquam Communi.

Item, quod dictus D. Potestas cum suis Judicibus requisitus per forenses teneatur ad judicium sedere et justitiam cuique tribuere.

Item statuimus et ordinamus, quod praedictus D. Potestas cum suo Notario in die Sanctae Agnetis cum duobus diebus praecedentibus debeat exigere livella Domini facta prius proclamatione per quindecim dies ante ut solventes livella debeant solvisse et consignare Domino Capitaneo de livellis receptis lib. 114 denar. parvorum, et Notario sold. XI, praeconibus vero frix. duodecim pro quolibet.

Item quod dictus D. Potestas, et Massarij Communis teneantur omnes deliberationes super quocumque negotio, per majorem partem Consilij Portusnaonis deliberatas et determinatas executioni mandare, et ipsae deliberationes habeant roboris firmitatem. Ita, quod nullus praesumat contravenire modo aliquo, nec ipsas infringere, vel revocare possit, nisi per duas partes titius Consilij fuerit in contrarium determinatum, in paena lib. XXV sold.

Item quod D. Potestas mandet cuilibet condemnato, ne recedat de sub Logia Communi donec praestet de condemnatione idoneam securitatem sub paena lib. decem, de qua condemnatione dictus D. Potestas assignet sibi terminum ad solvendum, prout sibi videbitur fore conveniens. Et si dictus condemnatus praestare securitatem non posset, vel sua arrogantia seu temeritate, parere nolet, quod tunc personaliter detineatur. Et similiter possit mandare cuicunque debitori Communis, ne recedat de sub Logia, donec debito satisfecerit sub eadem paena lib. X.

Item, quod D. Potestas habeat mutam fori S. Giorgij, quod est in medio Quadragesimae et durat diebus quindecim; et de vino, quod tunc venditur tam in Terra, quam in foro habeat metretas quatuor pro quilibet vaso, et de hoc solvat Judicibus sold. viginti pro quilibet.

Item, quod D. Potestas, postquam ad aures ejus quo modolibet pervenerit rixam aliquam in Portusnaonis, et Potestaria, factam fuisse, teneatur ex officio, et debeat infra mensem superinde procedere, alioquin librarum vigintiquinque poenam incurrat.

Super officio Dominorum Judicum.

Item statuimus et ordinamus quod Judices non debeant recedere de Terra Portusnaonis seu de Dominio ejusdem, sine verbo Domini, in banno lib. X nisi per unam diem, exceptis diebus Martijs et Veneris, ad jus deputatis, in quibus non valeant recedere dicti Judices, nisi saltem duo remanserint.

Item statuimus et ordinamus, quod D. Judices teneantur accipere semitatem vini vendendi ad spinam, et pro qualibet urna vini habeant metretas quatuor.

Item similiter dicti teneantur ponere carnes ad manum secundum eorum conscientias et secundum deliberationem Consilij.

Item, quod dicti Judices ex suo officio teneantur omnes mensuras justificare bis in anno. Item, quod dicti Judices, suo sacramento, teneantur quoscunque excessus viderint D. Potesti manifestare.

Item quod dicti Judices pro suo salario habere debeant a D. Capitaneo quart.ij misturae, pro quolibet plaustra tria lignorum in nemore Domini. A Communi vero sold. 25 pro quolibet.

Item statuimus et ordinamus, quod si Judices die Martis et Veneris, hora, qua

solet jus reddi ter pulsata campana, non interfuerint in judicio ad sedendum pro ratione reddenda, quod tunc soluant Communi pro qualibet vice, qua fuerit contrafactum sol. 5.

Item statuimus et ordinamus, quod semel in mense dicti Judices teneantur ex suo officio, et sacramento, inquirere metretas urceos, panem venalem et libras olei si juste sunt. Quod si invenerint contrafacientes condamnent eos in sol. quatuor pro urceo ipsis debendis et ipsos urceos frangant.

II

Diploma di riconoscimento e conferma dei diritti della sede concordiese, concesso da Ottone III a Benno (o Bennone), vescovo di Concordia nel 996. Con la precisa determinazione dei territori entro i confini tuttora, approssimativamente, conservati dalla Diocesi di Concordia.

« In nomine sancte et individue trinitatis. Otto servus apostolorum ac deo favente romanorum imperator semper augustus. Notum sit omnium fidelium nostrorum presencium scilicet ac futurorum universitati, quia morem sequimur piorum predecessorum nostrorum, si ecclesiis dei et eius sacerdotibus aucmentum et utilitates conferimus. Quocirca omnium noverit sollercia, quia ob impetracionem Benzoni sancte Concordiensis ecclesie episcopo suisque successoribus silvam, que sita est sicut oritur aqua, que vocatur Lemen et defluit in mare, et sicut oritur aqua que dicitur Fiumen et defluit in Meduna, et aqua Meduna fluit in Liquencia et fluvius Liquencie defluit in mare, sicut iis terminibus circumdatur ipsa silva cum omnibus rivulis, vel fluminibus in ipsa silva fluentibus Lencone, Ysone, aqua nigra, Taugo, Fossa Gallo, Regena, cum lacu, cum omni utilitate et integritate, campis, oratoriis, pratis, pascuis, silvis, piscacionibus, venacionibus, molendinis et omnes curtes cum oratoriis, domibus, castris, villis, paludibus, servis, ancillis, et quidquid a regibus, vel imperatoribus, aut ab aliis viris vel a feminis eidem sancte Concordiensi ecclesie tradita sunt et omnibus rebus mobilibus et immobilibus que dici vel nominari possunt: et, nostre autoritatis donacione (con)firmamus. Insuper parrochiam cum omnibus plebibus et decimacionibus illorum locorum, que in istis clauduntur finibus, scilicet de termi(nacione) ubi oritur fluvius, qui dicitur Talimentum et defluit in mare, et ubi oritur flumen Liquencie et defluit in mare,......

« omissis »

Anno domini inc(arnationis) nongent(e)simo (LXXXXVI, indictione...) anno regis Ottonis tercii XIII, imperii vero primo; actum vero et datum ad sanctum Zenonem in civi(tate Verone) III id. Sep: feliciter amen.

III

Esempio di sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino del Capitano cesareo.

« In Christi nomine amen. Nos Jacobus Bachinus de Flumine vice capitaneus Portusnaonis pro Clarissimo et Magnifico Milite D. Federico de Castro Barco et Patrono pro serenissimo et invictissimo D. D. Federico Dei gratia Romanorum Imperatore semper Augusto, Duceque Austrie Illustri p.o et etiam Dignissimo Capitaneo ipsius Terrae Portusnaonis et Ortinburgi; volentes expeditionem dare causae atque liti, sive questioni et diferentiae vertenti coram Tribunali Nostro inter spectabilem

et generosum Virum D. Jacobum de Castro Turris intervenientem nomine Venerabilis Domini Presbyteri Gulielmi Plebani Sancti Hillerii de dicto Castro Turris et nomine iuratorum sive camerariorum ipsius Ecclesiae Sancti Hillarii parte ex una petentem; et Commune et homines Villae Curiae Naonis ex altera parte contradicentes et defendentes; in qua quidem causa et controversia praefatus D. Jacobus ante dictis nominibus petebat et cum instantia repetebat sententiam ac sententiatas juris, remediis arctari et compelli debere praedictum Comunem et homines Villae Curiae Naonis, nec non quoscumque tenentes gaudentes et recognoscentes quibuscumque modo et via ac forma a Prelibata Imperatoria Majestate sive Illustriss. Duce Austriae medietatem territorj Villotae in Dominio et jurisdictione praedictae Terrae Portusnaonis expositi ac situati; videlicet medietatem que tendit et respicit ad Villam Rovereti ad sibidandum et solvendum rectum ac legale Quartesium blavarum omnium et fructuum quorumque ex dicta medietate Villotae colligendorum, sicut ac quemadmodum in praeteritum Homines Villae Rovereti ac reliqui conductores et affictuarii dicti territorii Villotae Predecessoribus ipsius Presbiteri Guielmi dictum Quartesium dare et solvere convenerant pro supradicta medietate Villotae que medietas ab antiquissimo tempore citra et a quo nulla est nec unquam fuit memoria in contrarium, semper, imo universis temporibus et quidem continuatis, praedictum quartesium respondere consueverant Ecclesiae sive Capellae Sancti Thomae in eodem territorio Villotae fundate; et cum supradicta Plebe Sancti Hilleri de Castro Turris connexe; Condemnando supradictum Commune et Homines Villae Curiae Naonis ad dictum quartesium solvendum in temporibus retroactis, ut praemittitur non solutum exc.

Ut in petitione coram Praelibato Magnifico Domino Capitaneo et denuo coram nobis per praefatum Dominum Jacobum antedictis nominibus orelatum facta continebatur latius ex adverso supradicti homines dictae Villae Curiae Naonis contradicentes dicebant non teneri ad petita per eundem dominum Jacobum cum ignorarent quomodo conductores sive affictuarii praeteriti et potissimum homines Villae Rovereti qui proximis decursis temporibus ipsam medietatem Villotae ad affictum recognoverant, noluissent Quartesium sopradictum Plebanis eiusdem Ecclesiae solvere pro ipsa Cappella sive Ecclesia Sancti Tomae, eidem plebi sancti Helleri connexe. Examinatis igitur nostra cum possibili diligentia petitione et responsione sive contradictione et defentione supradictis, et visis denuo attestationibus per eundem Dn. Jacobum supradictis nominibus intervenientem per quas clarissime nobis constat dictum Quartesium debere atque pleno jure spectare ac pertinere supra dictae Plebi Sancti Hillerii pro praedicta Capella Sancti Tomae ut praemittitur connexa. Auditisque omnibus audiendis et consideratis omnibus considerandis sano primitus participato consilio, monitis ambobus partibus supradictis per verba de praesenti die ad mane nostram Sententiam audiendam Christi nomine repetito a cuius nutu cuncta recta procedunt Iuditia, pronuntiamus sententiamus, declaramus ac condemnamus praedictum comunem Villae Curiae Naonis et quoscumque tam de praesenti quam de futuro tenentes gaudentes et recognoscentes ad affictum et aliud quodcumque censum supradictam medietatem Villotae ab antedicto Sereniss.m Do. Imperatore, ac Illustris.m Domino Duce Austriae ad dandum et solvendum ac respondendum Quartesium supradictum praedicto Dn. Plebano Ecclesiae Sancti Hillerii de Castro Turris et futuris suis successoribus pro dicta Capella, sive Ecclesia Sancti Thomae, ut praemittitur connexa. Ipsumque Communem Curiae Naonis et homines Villae curiae Naonis condemnando ad solvendum praefato Dn. Guilielmo Plebano supradicto quartesium antedictum pro annis sive temporibus praeteritis in quibus solvere recusarunt, et contradixerunt; ambas tamen partes ab espensis absolvendo. Laus Deo.

Lata, data et his scriptis sententialiter promulgata fuit sub scripta sententia per supradictum Spectabilem Virum Dn. Jacobum Bachinum de Flumine honorabilem Vice capitaneum Terrae Portus Naonis sedentem pro Tribunali Sub. Logia Comunis Terrae praedictae, praesentibus et petentibus supradictis antedictis videlicet spectabili Dn. Jacobo de Castro Turris una cum supradicto Dn. Praesbitero Guielmo ex una parte ac Dominico Bartolomei, et Rodolfo de medio meritis majoribus Communis Curiae Naonis parte ex altera currente anno Domini 1477, indictione Xa die vero IXa Septembris: Testibus antehabitis, et rogatis Spectabili Dno. De Casalibus de Cortona ac Venerabili Dno. Praesbitero Joanne de Bononia, et Magistro Jacobo olim Magistri Federici Muratoris.

(Dall'archivio del co. Giuseppe di Ragogna di Torre).

IV

Albertus, Dei Gratia, Dux Austriae, et Styriae, Dominus Carniolae, Marchiae ac Portusnaonis. Universis, tam praesentibus quam futuris, ad quas praesentes pervenerint in perpetuum etc. Ad altioris decoris titulos, Potentiae gloriam et virtutum laudanda praeconia Magnificentiae Nostrae proficere nullatenus dubitamus, si circa fidelium et subditorum nostrorum commoda et honorem liberaliter prosequendos munificentiae nostrae manus extenditur et gratiosius eorum studet aspirare profectibus et quieti: quorum ad hoc devotio placida et constans fidei puritas specialius nos invitat. Disciplina, siquidem pacis et morum major ibi viget urbanitas et honestas, ubi congrui regiminis intenditur studio et decenter excessibus obviatur. Hinc est, quod Nos nostrorum fidelium Potestatis, Consilij et Communitatis Portusnaonis Statum ex animo diligentes honorificum et tranquillum eisdem ad instar Illustrium Principum et Ducum Austriae et Styriae praedecessorum nostrorum iura, libertates et gratias infrascriptas concedimus et tenore praesentium duximus confirmandas videlicet.

Quod si quis Capitaneus pro nobis manserit in Portunaonis, juret manutenere rationem dicti Portus et si ipse Capitaneus vel sui aliquid ab hominibus Terrae de jure voluerint, coram Potestate, per Nos vel nostrorum Comissarium impositum, conqueratur et etiam coram praefato Potestate de se querelantibus teneatur respondere.

Item si quis Burgensis, vel in Portu habitantium, aliquem occiderit per suam culpam furtive, sive fraudolenter, illius occisoris persona e simul omnia sua bona in perpetuum sint in banno nostro et Communis Portus et numquam intret Portumnaonis, donec conciliatus fuerit amicis et proximis occisi et Nobis praecipue.

Item si quis sua culpa aliquem cruentaverit, Nobis dimidiam marcam dabit, et dimidiam Cruentato et Communi solidos XXV.

Item si quis vestes alicujus, irato animo, laceraverit, bannum nostrum erit sold. 40 et totidem lacerato et sold. XXV dabit Communi.

Item si quis latrocinium imposuerit, vel perjurium vel ignominiam cucurbiti, bannum nostrum erit solidos 40 per quamlibet hanc culpam et totidem ignominiam talem passo et Communi dabit solidos XXV verum si ille probare poterit sic fore, ut dixit, nemini aliquid solvere teneatur.

Item si quis alicui membrum aliquod detruncaverit, bannum nostrum erit libr. 50 et dabit totidem dannum passo et Communi dabit solidos centum et medico solvere teneatur.

Item si quis mensuram vel pondus aut buciam vel panem falsum fecerit aut habuerit et Judices Portus haec invenerint pro unaquaque culpa tali, bannum nostrum erit solid. 40 et Communi solid. XXV dabit.

Item nullus Carnifex vel Tabernarius, carnes aut vinum vendere audeat sine jussu Potestatis et Judicum Terrae, quod si fecerint, bannum nostrum erit solid. 40 et Communi 25.

Item si qua mulier adversus alium, irato animo, scandalum fecerit, bannum nostrum eri solid. centum et Communi XXV et si hos solvere non poterit, lapidem portabit ab uno capite Terrae usque ad aliud et Praeco verberabit eam, cui dabit solid. 4.

Item si quis aliquem invaserit et eum occiderit sua culpa, vel stultitia ipsius bannum nostrum erit libr. centum et Amicis occisi dabit totidem et Communi libr. 25.

Item nos habemus auctoritatem eligendi et instituendi Potestatem pro nostra voluntate et Commune habeat libertate eligendi Judices pro sua voluntate.

Item quilibet Portusnaonis quindecim diebus post Epiphaniam, pro unoquoque passu Terrae nobis teneatur dare quattuor Aquilegienses. De omni vero statione nobis dabunt Aquilegienses duo, quinque tamen excipiunt, pro quarum qualibet solvantur quattuor Aquilegienses et si non fuerit persolutum termino praefixo Domus et Stationes Nostrae sint.

Item de quolibet campo Terrae quintodecimo die post festum Sancti Martini detur Nobis pro livello una quarta millei et una surgi, quod si non fecerint, Nobis campi cadant. Praeco vero Burgensis haec omnia supradicta diebus 15 ante terminum solutionis denunciare publice teneatur.

Duo etiam placita generalia omni anno habere volumus, Primum diebus 15 post Epiphaniam Domini, et secundum diebus 15 post Pentecostes et haec Praeco praecipere teneatur diebus 15 ante nostro jussu et qui his placitis non interfuerit Nobis solvat

solidos 40 et si in dictis placitis aliquis in causam fuerit tractus pro aliqua summa debiti et de hoc convictus fuerit, tantum Nobis solvere teneatur, quanta hujus debiti summa fore dignoscetur, sed si habebit fidejussorem nihil dabit.

Item nullus Burgensis debet ire in exercitum extra Terram Forijulii.

Item nullus habitans in dictu Portu debet facere vaitam ad custodiendum Castrum nec alibi sed solummodo pro vicinantia ad custodiendum Terram.

Item nullus debet solvere Nobis coltam seu collectam nec nostro Capitaneo.

Item nullus Comes vel a Comite sursum, nec servus possit possidere livellum in dicto Portu et si nos mane vel sero ad dictum Portum contigerit declinare, nuncius Potestatis Terrae et Praeco nostrae dabit familiae hospitia atque lectos.

Item quicumque Portusnaonis de propria conscientia gravaverit vel collegerit inimicum vicini sui in Portusnaonis, nobis dabit libr. decem et Communi solidos XXV sed si hoc fecerit ignoranter, nihil dabit.

Si jurati quoque adversus aliquem iniuste processerint in judicio, ille aggravatus de Potestate ad nostrum Capitaneum appellabit et ad nos denuo appellabit ut juris ordo exigit et requirit: praedicti vero Burgenses appelabunt prius ad nostrum ibidem Capitaneum constitutum.

Item praedicti Burgenses liberam licentiam habeant vendendi, donandi, delegandi, cui voluerint domum, vel agros suos, solvendum Nobis censum in terminis constitutis, praeter milites de suis habitantiis.

Item si quis domum alterius invaserit praesumptuose, seu etiam violenter, tantum solvere debet eidem domum inhabitanti, quantum domus valet, cum rebus omnibus quae sunt intus et Nobis tantum et Communi libr. 25 dabit; verum si non habet unde haec omnia solvat, persona sua sit in banno nostro et Communis Portus.

Item si quis Burgensis vel habitantium in dicto Portu de sua superbia noluerit per tres vices vocatus coram Potestate juri stare, domus illius destruatur et si domum redimere voluerit, Nobis in lib. 40 teneatur et Communi lib. 10 dabit et tamen de se conquerenti in justitia remanebit et si domum forsitan non habebit, omnes res suae auferantur eidem et ipse extra Portum ejiciatur.

Item si quis Burgensis vel habitantium in Portu aliquam mulierem bonae famae et opinionis vi oppresserit et de hoc fama sit evulgata per Terram et in juditio examinato, quod hoc sit verum capite puniatur.

Item si quis furtum vel latrocinium in Portu fecerit a 20 solidis infra, furtum triplicatum reddet cui id intulit, Nobis solvat solidos 40 et Communi solidos XXV, verum si solvere nequibit, ejus persona iudicanda sit in Nostra potestate et Communis. Si vero quis furtum fecerit ultra solidos viginti, illius persona sit judicanda in potestate Judicis et Communis.

Item volumus quod nullus Portulanus de his, quae crescunt in agris, seu vitibus et arboribus suis vel de his quae in propiis plaustris ducit vel in illis quae eis gratis conceduntur ab amicis suis, aliquam mutam solvat. De omnibus aliis quae de terra ad portum introduxerint, pretio comparatis, mutam solvant.

Ad haec volumus quod de quocumque mercimonio, quod emerint in aqua salsa nulla muta solvatur; in dulci vero aqua quidquid emerint, de hoc mercimonio suum solvant quarantesimum. Sed quidquid emerint apud Civitates, Oppida alia de mercimoniis quae de navibus reposita et delata sunt ad Terram, de his nullam mutam solvant. Praeterea volumus atque statuimus, quod si Nos, vel haeredes nostri tempore procedente ad honorem, commodum, et profictum nostrum aliud ordinandum duxerimus non obstante hoc privilegio facultatem atque potestatem hoc ordinandi ac etiam promovendi, Nos et haeredes nostri plenam et liberam habeamus. In quorum omnium testimonium evidens et cautelam praesentes conscribi et sigilli nostri munimine fecimus roborare. Testes autem sunt Venerabiles Patres Do. Arcindus Guercen et Leopoldus Secovien Ecclesiarum Episcopi, Nobiles Viri Bertoldus Comes de Rabensuoald et Gelmardus de Bravonekbe, Honorabilis Vir Harmrit. Admodum strenui Viri Otho de Liehenstam, Albertus de Puochaim, Hermanus Marescalcus de Ludenborch et alii quamplures. Nulli ergo hominum liceat hanc nostrae concessionis et confirmationis infringere paginam, vel eidem in aliquo, ausu temerario, contravenire.

Quod qui secus attentare praesumpserit, mille marcarum argenti puri nostrae Camerae solvendarum poenam et indignationem nostram gravissimam se noverit incurisse

Datum in Lprctez per manus Magistri Gotfridi Prothonotarii nostri: Anno ab Incarnatione Domini Millesimo ducentesimo nonagesimo primo 3 Kal. Aprilis.

V

Andreas Gritti, Dei Gratia Dux Venetiarum etc. Universis et Singulis Egregiis et Prudentibus Viris Potestatibus, Capitaneo, Jusdicentibus et aliis quibuscunque Officialibus, tam praesentibus, quam futuris Portusnaonis praesentes litteras inspecturis salutem et sincere dilectionis affectum. Significamus Vobis quod die 14 instantis in Consilio nostro Rogatorum capta fuit pars tenoris infrascripti, videlicet. Più volte è stato per il Collegio nostro in controverso giudizio con li Nonzj della fidelissima Comunità di Pordenon udito il Sig. Livio Liviano, figliolo del Q. Illustre Sig. Bortolamio Capitanio nostro generale sopra l'appellazione delle sentenze, che vengono fatte per il Capitano di quel loco, che essi da Pordenon in terza instanza hanno opinione di poter appellarsi alli Magistrati nostri in questa Città, attento che nella parte della feudazione et privilegio allora fatto per questo Consiglio, dove si dice cum resservatione Statutorum, Privilegiorum et laudabilium consuetudinum; per il Collegio fu aggiunto, dummodo non contraveniant aut praejudicent huic praesenti pheudali concessioni et in un altro loco dove si dice cum omnimoda jurisdictione, mero et mixto imperio et gladii potestate; fu per esso Colleggio aggiunto, appellatione remota, con grandissima instanza richiedendone la revocazione d'esse addizioni, come quelle che in grave loro pregiudizio cedono, et in tutto contrarie sono alli Privilegi e laudevoli sue constituzioni, onde non avendo il Colleggio Nostro potuto far una addizione di parole di tanto momento et che sono contra la forma delle Leggi et Ordini nostri, però. L'anderà parte che le predette addizioni per il Colleggio fatte, videlicet, dummodo non contraveniant aut praejudicent huic praesenti phaeudali concessioni ac etiam appellatione remota: siino per auttorita di questo Colleggio rimosse et annullate et dichiarato che li detti da Pordenon aver debbino il benefizio dell'appellazione in terza instanzia alli Magistrati di questa Città nostra videlicet, nelle Cause Criminali alli Avvogadori Nostri di Comun et nelle Civili alli Auditori, come è onesto et conveniente; quare auctoritate suprascripti Consilii Rogatorum Vobis et cuilibet vestrum mandamus ut suprascriptam deliberationem nostram observetis et ab omnibus inviolabiliter et ad unguem observari faciatis.

Datum in nostro Ducali Palatio die XVII Junii Indictione quarta MDXXXI.

VI

Privilegio sive investitura dell'Illustrissimo Sig. Bortolamio Liviano.
1508 Die 20 Junii in Rogatis.

Le singolari virtù e prestanti operazioni fatte per lo Illustrissimo Signor Bortolo Liviano, Gubernator Nostro General, sono di sorte, che meritamente dieno riddur la Signoria Nostra ad usar verso la Persona sua della solita nostra munificenzia, e però avendone altre fiate, e ora per li suoi Nunzj fatto replicar che vogliamo concederli il loco di Pordenon, acciò l'abbi un Nido nel Stato Nostro, e questo sii per sattisfar a sua Eccelenzia, come per ogni altro rispetto sia ben a proposito farlo. Però.

L'anderà Parte, che per auttorità di questo Consiglio sia preso, che il predetto Loco de Pordenon con le Jurisdizion e il Territorio suo, sia concesso in Feudo Nobil e Zentil al predetto Illustrissimo Signor Bortolo, pro se, haeredibus suis Masculis legitime descendentibus cum mero et mixto Imperio; cum resservatione Statutorum, Consuetudinum et Privilegiorum hactenus servatorum ipsi Communitati, ut Civibus praedicti loci cum recognitione Dominio Nostro cerei singulo quoque anno dando in festo Divi Marci del mese d'April, cum obligatione salis et quod ibi stare non possit aliquis, qui stare non possit in terra Dominii Nostri.

Item quod Dominium Nostrum possit accipere vastatores, currus et cornetas, prout ab aliis sicut semper est solitum, servaris in locis solitis datis in Phaeudum per Dominium Nostrum.

VII

1529. Indictione 2 die vero 22 Mensis Martii.

Congregatus in Cancellaria Communis Portusnaonis Illustris Dominus Livius Livianus, Dominus Noster Portusnaonis, et volens reddere in pristinum praefactam spectabilem Communitatem creavit ser Liberalem Turra de Portu Naonis suum Potestatem, incipiendo hoc anno usque ad Sanctum Georgium in anno 1530, dans eidem ser Liberali licentiam et libertatem omnimodam cum juratis praedictae Terrae sententiandi, tam in Civili, quam in Criminali, uti erant sub Caesaria Majestate, et etiam sub Illustrissimo Statu Venetorum, et reddit, ut sopra in pristinum statum praedictam spectabilem Communitatem suorum Statutorum, Privilegiorum et immunitatum antiquarum, secundum ordinem antiquum, qui erat sub Caesarea Majestate, dans eidem ser Liberali sceptrum et baculum in manu ejus: et Illustris Dominatio sua promisit perpetuo habere ratum et firmum: praesentibus dictae electioni ser Francisco de Murano et ser Francisco Burgana de Budoia et magistro Jacobo de Grandin testibus etiam praedictae concessioni.

Livius Livianus Portusnaonis Dominus
Juvenalis a Zocco
Mand. Illustr. Dom. Livii scripsit.

VIII

R. D. 15 aprile 1937 - XV, n. 582.

Determinazione della circoscrizione territoriale e della data d'inizio del funzionamento dei tribunali di Lecco e di Pordenone e della pretura di Aidone, e modificazioni delle piante organiche del personale della magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri in alcuni uffici giudiziari del regno.

Art. 1. La circoscrizione territoriale dei tribunali di Lecco e di Pordenone e della pretura di Aidone è determinata dalla tabella A annessa al presente decreto, vista, d'ordine nostro, dal ministro segretario di stato per la grazia e giustizia, restando così modificate le tabelle A e B annesse al regio decreto 24 marzo 1923, n. 601 (1).

I tribunali di Lecco e di Pordenone e la pretura di Aidone cominceranno a funzionare il primo luglio 1937 - XV.

Art. 2. Alla tabella annessa al regio decreto 23 aprile 1931 n. 433, nella parte relativa alle sezioni di corte di assise di Como e di Udine, dipendenti rispettivamente dalle corti di appello di Milano e di Trieste, sono apportate le modificazioni contenute nella tabella B annessa al presente decreto, vista, d'ordine nostro, dal predetto ministro (2).

Art. 3. Dal 1° luglio 1937 - XV, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare secondo la circoscrizione attualmente in vigore, davanti al tribunale di Como, per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Lecco e di Bellano, davanti al tribunale di Udine, per quanto attiene ai territori dei mandamenti di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, e davanti alla pretura di Piazza Armerina, per quanto attiene al territorio del comune di Aidone, si dovranno iniziare rispettivamente davanti ai tribunali di Lecco e di Pordenone e alla pretura di Aidone.

La trattazione degli Affari in corso alla data del 1° luglio 1937 - XV, sarà proseguita fino al 31 agosto 1937 - XV, rispettivamente davanti ai tribunali di Como e di Udine e davanti alla pretura di Piazza Armerina secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° settembre 1937 - XV, avrà piena attuazione la nuova circoscrizione secondo le modificazioni stabilite col presente decreto.

« omissis »

Tabella A.

« omissis »

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
Tribunale di Pordenone

Maniago, Pordenone, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo

Tribunale di Udine

Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Latisana, Palmanova, S. Daniele del Friuli, Tarcento, Udine

Tabella B.

« omissis »

CORTE DI APPELLO DI TRIESTE

Sezioni in funzioni di corte d'assise	Sede di normale convocazione della corte d'assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della corte di assise
Sezione 4ª	Udine	Pordenone, Tolmezzo e Udine

BIBLIOGRAFIA

Leggi per la Patria e Contadinanza del Friuli, in Udine MDCLXXXVI.

Statuta et Privilegia Magnificae Civitatis Portusnaonis, Venetiis MDCCLV.

Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia, Milano.

G. D. CICONI, *Udine e sua provincia,* Udine, Tip. Trombetti-Murero, 1862.

V. CANDIANI, *Pordenone, ricordi cronistorici,* Pordenone, Tipo-litografia A. Gatti, 1902.

A. CASSINI, *Memoria sul Tribunale di Pordenone,* Pordenone, Arti Grafiche, 1934.

P. PASCHINI, *Storia del Friuli,* Udine, Istituto delle Edizioni Accademiche, Tip. Del Bianco e Figlio, 1936.

A. BENEDETTI, *Breve storia di Pordenone.* Pordenone, Arti Grafiche, 1956.

A. CASSINI, *Su l'autonomia provinciale per Pordenone,* in « Il Gazzettino », 20 marzo 1957.